



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 22/10/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALFREDO TERESI
- Dott. MARIO GENTILE
- Dott. ALDO FIALE
- Dott. SILVIO AMORESANO
- Dott. ELISABETTA ROSI

- Presidente - N. 1614
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 5724/2010
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) C. [redacted] N. IL [redacted]

avverso la sentenza n. 1588/2007 CORTE APPELLO di BARI, del 19/06/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2010 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.  
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 198/09 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Funzionario Giudiziario  
Paolo MENSURATI



DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
il 22 DIC. 2010  
Il Funzionario Giudiziario  
Paolo MENSURATI

Udito, per la parte civile, l'Avv

udit i difensor Avv.

*Giulio Ripuetti ello de he  
concluso per l'accoglimento dei motivi  
di ricorso*

## RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza emessa in data 19 giugno 2009, la Corte d'Appello di Bari ha confermato la condanna di C. [REDACTED] per il delitto di violenza sessuale continuata, di cui all'art. 609-bis, comma 2, n. 1 c.p. in relazione all'art. 519, comma 2, n. 3, commesso in San Giovanni Rotondo sino all'ottobre 1995, in quanto profittando della minorazione psichica della quale era affetta la persona offesa, l'aveva "costretta" a ripetuti rapporti sessuali, mentre lo ha assolto dal delitto di sequestro di persona, rideterminando la pena, sulla base del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, già effettuato dal giudice di primo grado, in anni due e mesi 6 di reclusione.

Il giudice di appello, ha confermato la valutazione di piena attendibilità della persona offesa espressa dai giudici di prime cure, riscontrata dalla valutazione psicologica effettuata dal perito e da numerosi riscontri esterni, tra i quali la visita ginecologica, l'accertamento degli organi di polizia giudiziaria che avevano individuato l'imputato in auto con la persona offesa in luogo appartato, rinvenendo le confezioni di caramelle di menta che la vittima aveva indicato come il premio che l'imputato le aveva dato dopo gli incontri sessuali.

Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso in cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza in relazione agli artt. 606, lett. b) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale e lett.e) dello stesso articolo, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per i seguenti motivi:

### 1. per violazione degli artt. 519 c.p. c.2 n.3 e 609-bis c.2 n.2 c.p.

**1.1** Il ricorrente ha evidenziato che i giudici di merito sarebbero rimasti ancorati alla qualificazione giuridica del fatto secondo la passata formulazione, senza tenere conto della modifica dei reati sessuali introdotta con la legge del 1996. La motivazione della sentenza impugnata risulterebbe inficiata da erronea applicazione della legge penale ed sarebbe totalmente mancante e, comunque contraddittoria o manifestamente illogica, sui punti decisivi della vicenda, prospettati e contestati con l'atto di appello, ed ai quali non è stata data invece alcuna risposta. I giudici di appello avrebbero indugiato con ampie argomentazioni su elementi secondari, se non addirittura irrilevanti ai fini della decisione, quali, ad esempio, l'attendibilità del racconto della ragazza, la descrizione degli atti sessuali da lei subiti e compiuti, i tentennamenti della teste, nonché sulla spiegazione delle ragioni della validità processuale dell'informativa dei carabinieri in atti, considerata atto irripetibile. Il ricorrente ha ritenuto superate le proprie argomentazioni poste a base del primo motivo di appello, che si riferivano all'attendibilità delle dichiarazioni della sedicente persona offesa, ed ha lamentato il fatto che non sarebbe stata data risposta adeguata al secondo motivo d'appello, relativo alla richiesta di accertamento della corretta

qualificazione giuridica ex art. 609-bis c.p., dei comportamenti contestati all'imputato, in quanto, trattandosi di ragazza maggiorenne al momento dei fatti, normalmente capace di autodeterminarsi in campo sessuale, era necessario stabilire se gli atti sessuali erano stati conseguenza di costringimento o di abuso delle condizioni d'inferiorità psichica della ragazza.

La sentenza impugnata risulterebbe viziata in quanto non ha richiamato alcun comportamento di minaccia da parte dell'imputato volto a costringere la ragazza a subire atti sessuali, minaccia del resto neppure contestata nel capo di imputazione, né la stessa ha dato conto di quali fossero state le condotte di violenza o coartazione della ragazza, idonee ad escludere o anche solo limitare la libertà di autodeterminazione della stessa: i giudici si sarebbero limitati a sostenere che la colpevolezza dell'imputato era conseguente al fatto che l'imputato avesse "prevaricato" la personalità della giovane. Risulterebbe quindi carente una specifica, adeguata ed analitica valutazione su questi punti, ai quali sarebbe stata data risposta con una motivazione apparente ed assolutamente inesistente per sostenere tale assunto: sarebbero state indicate solo due frasi espunte dalle dichiarazioni della parte offesa ("io non ci volevo andare" e "mi abbassava i pantaloni e la mutandina e mi veniva dentro con il suo organo genitale"), dalle quali emergerebbe un'attività ~~di~~ persuasiva, alla quale avrebbe fatto seguito la "volontaria" adesione del soggetto più debole, ma non già una condotta di "prevaricazione" dell'imputato.

**1.2** La sentenza sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica perché, pur facendo salva la possibilità che anche il minorato psichico possa determinare consapevolmente la propria sfera di libertà sessuale alla luce della vigente formulazione, avrebbe ritenuto sussistente un comportamento di prevaricazione, quando invece sarebbe stata accertata l'assenza di episodi di induzione o di abusi, come si evince dalle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, la quale non ha riferito né di violenze o pressioni subite, né di aggressioni fisiche o verbali. Di conforto sul punto sarebbero anche altre evidenze probatorie, quali le testimonianze dei consulenti del pubblico ministero: il consulente psicologo aveva riferito che la vittima ebbe a raccontare i fatti con distacco emotivo ed affettivo, senza definirli come violenze sessuali poste in essere dall'imputato; l'esito della consulenza ginecologica aveva rilevato l'assenza di esiti di violenza. Tali risultanze avrebbero dimostrato che la persona offesa era consapevole delle proprie azioni e non aveva subito minaccia, costrizione o violenza.

**1.3** Risulterebbe inoltre mancante la motivazione in ordine alla ricostruzione dei singoli episodi contestati, in relazione ai quali vi è stata determinazione della pena per effetto della continuazione, poiché la persona offesa si sarebbe contraddetta nel corso del giudizio in ordine al numero degli episodi e nella

motivazione non sarebbero stati specificati né il numero degli episodi, né l'epoca nella quale sarebbero stati commessi, né le loro modalità.

2. per violazione ed errata applicazione degli artt.519 c.2 n.3, 609-bis, 133, 81 cpv e 162 c.p. in ordine all'applicazione della legge penale, alla determinazione della pena base con il successivo suo aumento per la continuazione ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La richiesta avanzata in appello del riconoscimento dell'attenuante specifica prevista dal comma 3 dell'art.609-bis c.p., con la rideterminazione della pena - in modo da poter rientrare nel limite edittale necessario per la concessione del beneficio della sospensione della pena - è stata rigettata, ritenendo la non meritevolezza del beneficio per la condotta di prevaricazione, senza considerare il ridimensionamento dei fatti contestati e l'assoluzione dell'imputato per il delitto di sequestro di persona. Sul punto la motivazione della sentenza d'appello sarebbe carente, contraddittoria ed illogica, in quanto i giudici, da un lato, hanno rideterminato la pena in senso più favorevole, assolvendo l'imputato per il delitto del sequestro di persona e fissando la pena base nel minimo edittale, dall'altro, si sono posti in contrasto con le statuizioni dei giudici di primo grado (che avevano riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche), mentre la valutazione di limitata gravità dei fatti avrebbe dovuto indurli a riconoscere la specifica attenuante introdotta dal comma 3 dell'art.609-bis, che autorizza la riduzione della pena edittale in misura non eccedente i due terzi, diminuente astrattamente riferibile anche alle ipotesi circostanziate dell'art.609-ter (riferibili al caso in esame): sulla base del nuovo contesto normativo, la legge più favorevole da applicarsi al caso concreto sarebbe la nuova legge, ma la decisione impugnata non avrebbe fornito alcuna motivazione sul punto e dovrebbe essere cassata con rinvio ad altro giudice di merito.

3. per violazione ed errata applicazione della legge n.251 del 5 dicembre 2005.

La Corte territoriale non avrebbe dichiarato il reato estinto per prescrizione, in quanto ha determinato la pena irrogata con riferimento all'art.519 c.p., in violazione della legge n.251 del 5 dicembre 2005. Di fatti, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma 3, di tale legge, nell'interpretazione costituzionalmente corretta in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n.393 del 2006, se per effetto delle nuove norme i termini di prescrizione risultano più brevi, si applicano ai processi pendenti in primo grado, mentre non si applicano ai processi già pendenti in Corte di appello o in Cassazione. Nel caso di specie la sentenza di primo grado del 14 ottobre 2005 era stata depositata l'11 novembre 2005, con notifica dell'estratto contumaciale in data 21 dicembre 2005 e il termine per proporre appello al 4 febbraio 2006, che segna il passaggio del processo alla fase di appello. Poiché la legge di riforma della prescrizione è entrata in vigore il 5 dicembre 2005, ossia quando il

processo si trovava ancora dinanzi al giudice di primo grado, al reato in questione avrebbero dovuto essere applicati i nuovi termini di prescrizione, con conseguente termine massimo di dodici anni e sei mesi dal tempo del commesso reato (contestato fino ad ottobre del 1995). Quindi lo stesso sarebbe stato estinto per prescrizione prima della sentenza di appello.

4. per erronea applicazione dell'art. 2 della legge n.241 del 2006 in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'indulto al reato previsto dall'art.519 c.2 n.3 c.p.

Il legislatore non ha incluso la fattispecie di cui all'art.519 c.p. tra i reati per i quali è esclusa l'applicazione dell'indulto. Pertanto la mancanza di tale previsione tra i reati che non possono beneficiare dell'indulto, imporrebbe la concessione all'imputato di tale beneficio.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha applicato correttamente la legge penale, né risulta illogica o contraddittoria sulla ricostruzione dei fatti; in particolare non risulta affatto che i giudici siano rimasti ancorati alla vecchia formulazione della fattispecie di violenza carnale.

È bene premettere che la giurisprudenza che ebbe a pronunciarsi all'indomani della riforma dei delitti contro la libertà sessuale (legge 15 febbraio 1996, n. 66) aveva già evidenziato come la condotta tipica del delitto di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica fosse l'induzione mediante abuso, intendendo per induzione, "l'opera di persuasione mediante la quale il soggetto passivo viene convinto a compiere o subire l'atto sessuale", mentre per abuso, "la distorta utilizzazione delle condizioni di menomazione da parte dell'agente" (così Sez. 3, n. 4114 del 15/2/1997, Pennese, Rv. 207328). In particolare era stato sottolineato come l'induzione punibile, attuata mediante l'abuso, non si configurasse come attività di persuasione, ma come "vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima, la quale non è in grado di aderire perché convinta, ma soggiace al volere del soggetto attivo, ridotta a strumento di soddisfazione delle sue voglie" (sez.3, n.4426 del 13/5/1997, Masu, Rv. 208453).

Da questi primi orientamenti interpretativi, rappresentativi di una visione, per così dire, unidirezionale della condotta tipizzata dalla fattispecie, in quanto elaborata principalmente tenendo conto dell'autore del reato, la giurisprudenza di questa Corte, nella successiva analisi, ha approfondito la dinamica del rapporto autore-persona offesa del reato in riferimento alle situazioni che vedono coinvolte persone in stato di inferiorità psichica, nella maggiore consapevolezza, da un lato, della volontà del legislatore di garantire la possibilità e la libertà dell'espressione della sessualità, quale esercizio di un diritto fondamentale dell'individuo, anche per le persone che si trovano in situazioni di minorazione

psichica, pur considerando che tali patologie possono consentire diverse forme e diversi gradi di residuale autodeterminazione, dall'altro, della necessità di verificare le caratteristiche della condotta delittuosa soprattutto in riferimento alla relazione instauratasi, in un tempo più o meno breve, tra autore e vittima.

In particolare si devono ricordare quelle pronunce che hanno preso le mosse dalla sentenza, sempre di questa Sezione, n. 1346 del 5/2/1998, Tomasello, Rv.209818, nella quale è stata enucleata la *ratio* ispiratrice della riforma del 1996, che ha stabilito l'illiceità penale di un rapporto sessuale con persone affette da inferiorità psichica "solo quando sia caratterizzato da un qualificato differenziale di potere, cioè quando sia connotato da induzione da parte del soggetto forte e da abuso delle condizioni di inferiorità del soggetto debole", per giungere ad affermare che l'induzione a compiere o subire atti sessuali si realizza quando, con un'opera di persuasione sottile e subdola, l'agente spinge, istiga o convince la persona che si trova in stato di inferiorità ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto (sez.3, n.20766 del 3/6/2010, T. e altro, Rv.247654). Quanto all'abuso, è stato ribadito che lo stesso consiste nel doloso sfruttamento da parte dell'autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, che viene strumentalizzata con l'obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento degli impulsi sessuali (cfr., tra le altre, sez.4, n. 40795 del 3/10/2008, Cecere, Rv. 241326; sez. 3, n. 2646 del 27/1/2004, Laffy, Rv. 227029)

Da ultimo, è importante ricordare che si è giunti a dare una definizione del rapporto consensuale in una relazione con una persona in stato di inferiorità psichica o fisica, proprio individuando l'assenza in esso dell'induzione e dell'abuso delle condizioni di menomazione (Sez.3, n.15910 del 16/4/2009, Figus e altri, Rv. 243403) e, d'altra parte, si è voluto anche tenere conto che la condizione di inferiorità psichica può prescindere da fenomeni di patologia mentale ed essere connessa ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale (Sez.3, n. 38261 del 17/10/2007, Fronteddu, Rv.237826).

In conclusione, indurre ad un atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica altro non è che approfittare delle condizioni di inferiorità psichica, condotta che connota anche altre tipologie delittuose caratterizzate dalla vulnerabilità soggettiva della persona offesa (tale condotta risulta inclusa, ad esempio, tra le condotte tipizzate in via alternativa negli artt. 600, comma 2 e 601 c.p., la cui elaborazione è stata addirittura imposta dal recepimento di strumenti internazionali ed europei).

L'abuso, quindi, si verifica quando le condizioni di inferiorità vengono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della sessualità della persona, che a causa della sua vulnerabilità connessa all'infermità psichica, viene ad essere utilizzata quale mezzo per soddisfare le voglie sessuali dell'autore del

comportamento di induzione; tale comportamento risulta tipico proprio in quanto si lega con l'abuso: attraverso tale strumentalizzazione l'autore della condotta delittuosa trasforma la relazione sessuale, che di norma intercorre tra due persone in grado di autodeterminarsi nell'esplicazione della propria libertà sessuale, in mera fruizione del corpo della persona che si trovi in condizioni di vulnerabilità soggettiva dovuta ad infermità psichica, la quale, per effetto di tale comportamento, da soggetto di una relazione sessuale, viene ridotta al rango di "oggetto" dell'atto sessuale.

Naturalmente è compito del giudice di merito verificare, con un'indagine adeguata e dandone conto nella motivazione, la situazione di inferiorità psichica della vittima, le modalità con le quali l'agente ha posto in essere comportamenti di induzione all'atto sessuale, abusando delle predette condizioni e la consapevolezza di abusare della vittima per fini sessuali.

Orbene, nel caso di specie la Corte di appello ha condiviso la sopradescritta impostazione, oramai consolidata, ed ha affermato che, nonostante la nuova formulazione della fattispecie consenta di ritenere possibile, in via di principio, la configurabilità di un rapporto sessuale consapevole anche da parte del soggetto affetto da infermità psichica, l'indagine circa il possibile consenso al rapporto sessuale della persona minorata psichica deve essere posta in relazione alla malattia della vittima: quando la patologia da cui è affetta le impedisce di resistere alla prevaricazione altrui, manca ogni consapevolezza e volontarietà al compimento dell'atto sessuale. Pertanto i giudici di appello hanno dato ampio conto dell'attendibilità della persona offesa e del suo stato mentale, quale emerge all'esito di puntuali riscontri peritali, non già inutilmente - come asserito dal ricorrente - ma proprio per ricostruire le modalità di svolgimento dei fatti ed hanno ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa evidenziassero addirittura l'inconsapevolezza della propria soggezione rispetto ad una serie di comportamenti prevaricatori dell'imputato, volti alla progressiva induzione della giovane agli atti sessuali, avvenuti senza la resistenza della stessa, ma anche senza una vera condivisione dell'atto sessuale. Inoltre la sentenza impugnata ha evidenziato che, dalle risultanze della perizia psicologica, era emerso che la persona offesa non aveva la capacità di prestare un valido consenso ad una relazione sessuale nella sua completezza, in quanto non aveva la capacità di attribuire il "valore morale" alle condotte che la riguardavano. La decisione impugnata si è anche soffermata sulle dichiarazioni della parte offesa e sui riscontri intrinseci ed estrinseci che ne confermano la piena attendibilità, dalle quali emerge: da parte della giovane donna, l'inconsapevolezza della soggezione fisica nei confronti del C. [REDACTED] la non volontarietà del rapporto sessuale e la non condivisione degli incontri, da parte del [REDACTED] l'iniziativa negli incontri presso l'edicola, il passaggio in auto, il superamento delle titubanze con la

47

AR

promessa delle caramelle di menta per premio, il ruolo di attore unico nell'atto sessuale. I giudici di appello, coerentemente, hanno concluso ritenendo che la dinamica del rapporto tra autore e vittima ha consentito al primo di avere a sua totale disposizione la seconda, prevaricando sulla sua personalità, in modo da non farle opporre resistenza, ma facendole subire tali rapporti sessuali "senza condivisione", in quanto la stessa era "soggetto passivo di una volontà prevaricatrice che ne dirige la sopportazione dell'atto, che la manovra dal primo momento del loro incontro fino al congiungimento carnale", avvenuto per tre volte.

La sentenza ha motivato in maniera adeguata, in riferimento all'attendibilità che la persona offesa ha mostrato, anche per ritenere confermata la pluralità degli episodi di violenza sessuale, per cui risulta infondato il motivo di ricorso che ha lamentato un'omessa motivazione sullo specifico punto da parte dei giudici di merito.

La ricostruzione operata dai giudici di appello ha individuato con chiarezza la condotta di approfittamento posta in essere dal C. [REDACTED], come allo stesso contestata nel capo di imputazione e durante le fasi del processo di merito, e sulla base di tale ricostruzione fattuale, con una motivazione logica ed un'argomentazione priva di contraddizioni, la Corte di appello ha posto in evidenza che attesa la condotta prevaricatrice, sono pienamente integrati gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 609-bis c.p.

2. Anche in riferimento alla doglianza della erronea determinazione della pena per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante, la motivazione della Corte di appello non risulta censurabile, in quanto l'esclusione della ipotesi di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis c.p., è stata affermata sulla base delle modalità prevaricatrici del comportamento posto in essere, del numero dei rapporti sessuali e del fatto che si sia trattato di rapporti sessuali con penetrazione. Non emerge inoltre alcuna contraddizione nel fatto che i giudici di appello, pur negando il fatto di minore gravità, hanno assolto l'imputato dall'incriminazione per il delitto di sequestro di persona: invero gli stessi hanno confermato la valutazione del giudice di primo grado, che aveva ritenuto che la privazione della libertà della vittima non si fosse protratta se non per il tempo funzionale alla consumazione della violenza sessuale, ma aveva ritenuto, impropriamente, che il reato di sequestro di persona fosse assorbito in quello di violenza sessuale. Nessuno dei vizi censurati è, quindi, sussistente.

3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente ha sostenuto l'intervenuta prescrizione in grado di appello, in quanto avrebbe dovuto essere applicato il nuovo e più favorevole termine di operatività della causa estintiva, pari ad anni 10, eventualmente aumentato di un quarto ex art. 161 c.p., ma è stato precisato (Sez. Unite, n. 47008 del 10/12/2009, Rv. 244810) che, quanto

all'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in materia di prescrizione come previsto dalla disposizione transitoria della legge n. 251 del 2005, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli, in quanto non è ipotizzabile una soluzione di continuità tra la conclusione di un grado e la pendenza del successivo. Nel caso di specie, essendo la nuova disciplina entrata in vigore dopo la pronuncia della sentenza di condanna emessa in primo grado (24 ottobre 2005), deve applicarsi la disciplina della prescrizione previgente. Nella vicenda in esame i fatti sono stati contestati fino all'ottobre 1995; quindi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 158 e 161 c.p. nella previgente formulazione, per effetto delle circostanze attenuanti generiche riconosciute già in primo grado, il termine è pari ad anni dieci aumentato della metà; pertanto la prescrizione non si era ancora verificata nel giudizio di appello. Né il reato si è estinto nel presente grado di giudizio, dovendo considerare il periodo di sospensione di giorni ventiquattro per l'istanza di rinvio avanzata dal difensore nel giudizio di cassazione, come da verbale di udienza.

4. Il quarto motivo di ricorso risulta infine manifestamente infondato. La presenza nella lista dei reati esclusi dall'indulto dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 609-bis c.p., rende chiara l'esclusione del delitto di violenza sessuale a prescindere dal fatto che risulti contestata la fattispecie previgente o quella rimodulata a seguito dell'intervento legislativo del 1996, avendo la giurisprudenza affermato (tra le altre, Sez.1, n.2120 del 15/1/2008, Barbato, Rv.238638) che nel caso di specie si tratta di mera successione di leggi penali, essendo evidente la continuità normativa nell'incriminazione delle condotte di violenza sessuale tra la fattispecie di violenza carnale incriminata in precedenza dall'art.519 c.p. e la vigente fattispecie di cui all'art. 609-bis c.p.


Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

PQM

rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2010.

Il consigliere estensore

Elisabetta Rosi



Il Presidente  
Alfredo Teresi

